Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6789 del 28/09/2022 Fasc. n 9.11/2018/1216

Oggetto: M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed impianto in Comune di Gessate (MI), in Via Fermi rispettivamente al numero civico n. 21/9 e n. 23/25. Autorizzazione unica per variante non sostanziale. Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Premesso che in data 21.04.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 78398) ha avuto avvio il procedimento di variante non sostanziale rilasciata all'impresa M.P.S. Maresca S.r.l. con atto di R.G. n. 3356 del 14.05.2019, relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Gessate (MI), Via Fermi n. 23/25, di cui all'istanza del 19.02.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 42221);

Vista la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti;

Richiamata l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3356 del 14.05.2019 avente per oggetto: "Impresa MPS Maresca S.r.l. con sede legale in Gessate (MI), Via Fermi 21/9 ed insediamento in Gessate(MI), Via Fermi 23/25. Rinnovo tal quale autorizzazione unica per impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R12,R13, D15, autodemolizione), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06";

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100336) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Preso atto che trattasi di variante non sostanziale, consistente nella modifica del perimetro e dell'estensione di alcune sezioni operative dell'impianto, con contestuale ridistribuzione dei rifiuti in esse collocabili e delle relative quantità sottoponibili a messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15), nell'introduzione delle attività di messa in sicurezza e smontaggio (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE (Cfr. ZONE E1 - E2 - E3 - E4 - E5), in conformità al D.Lgs. 49/2014 e nell'introduzione delle attività di macinazione (R4, R12) dei rifiuti non pericolosi costituti da cavi elettrici, con contestuale separazione dei materiali da essi derivanti (Cfr. ZONE F1 - F2), questa Città Metropolitana ha ritenuto, come previsto dalla d.d.g. n. 6907 del 25 luglio 2011, di non chiedere parere ad A.T.S. Città Metropolitana di Milano e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano;

Preso atto che con nota del 28.02.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 34068), questa Città Metropolitana ha chiesto ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, vista la scheda EOW caso per caso del 13 gennaio 2022, parere in merito ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- dal Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano pervenuto in data 5.06.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 99214);
- dal Comune di Gessate in data 14.07.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 112831), comunica che l'attività è compatibile con la destinazione urbanistica prevista dal PGT esprimendo parere favorevole;

Vista la nota del 14.04.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 64066) con la quale A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa per esprimere il parere di competenza;

Considerato che con la nota dell'1.07.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 105764), la Società in oggetto ha trasmesso la predetta documentazione integrativa;

Vista la nota del 22.08.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 128510) con la quale A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza ha trasmesso il parere di competenza;

Rilevato che, in merito agli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP, in data 28.02.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 33442) la Società ha inviato proprie valutazioni concludendo che "Tutti gli EOW sono esenti dalla registrazione perchè si applica l'art.2(7) b) e l'allegato V voce 7. Per gli usi in cui si rientra nella definizione di articoli, non essendoci SVHC 0,1% non ci sono particolari adempimenti. Per le tipologie di materiali metallici elencati al precedente punto 1 si rientra, per l'uso specifico, nella definizione di sostanza e non di articolo. Per cui se tali sostanze risultassero pericolose ne scaturirebbe l'obbligo della SDS, dell'etichettatura e della notifica al database C&L. E presente dichiarazione di conformità per gli EOW";

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione di variante non sostanziale all'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. dell'impianto sito in Gessate (MI), Via Fermi n. 23/25;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 1.116,00.**= ricevute del versamento effettuato in data 11.02.2020;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 28.09.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 147120) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 5.06.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 99214);
- Elaborato grafico avente oggetto: *"Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15.02.2020 revisioni dell'8.06.2020, del 5.01.2022, del 15.06.2022 e del 6.09.2022;

Verificata la regolarità tecnica del presente atto;

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, la variante non sostanziale per la gestione dell'impianto sito in Gessate (MI), Via Fermi n. 23/25 di cui all'autorizzazione rilasciata con atto di R.G. n. 3356 del 14.07.2019 e s.m.i. a favore dell'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale in Gessate, Via Fermi n. 21/9 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 28.09.2022, nell'Allegato Tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano, e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

Alle seguenti prescrizioni:
1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 3356 del 14.07.2019 che fissa la scadenza al **18.05.2029;**
2. sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 3356 del 14.07.2019 tranne quelle espressamente modificate con il presente provvedimento;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;

5. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

6. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

INFORMA CHE

1. è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa M.P.S. Maresca S.r.l., al Comune di Gessate, ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e A.T.S. territorialmente competenti, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano;
- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- non verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

2. il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
3. contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.
€16,00: 01210773206323;
€4,00: 01210773206312;

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Oggetto: M.P.S. Maresca S.r.l. con sede legale ed insediamento in Gessate (MI), Via Fermi rispettivamente al civico n. 21/9 e n. 23/25. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto di recupero (R3, R4, R12, R13) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "*metalli ferrosi e non ferrosi*" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06644Z
RAGIONE SOCIALE	M.P.S. Maresca S.r.l.
C.F./P.IVA	11329930157
SEDE LEGALE	Gessate (MI), Via Fermi n. 21/9
SEDE OPERATIVA	Gessate (MI), Via Fermi n. 23/25
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Mappali n.	261, 262, 263, 723, 796, 798, 804, 805, 806, 897, 898, 899, 900
Gauss Boaga x	1532862
Gauss Boaga y	5044973
Via/Piazza/Località	Via Fermi n. 23/25
Comune	Gessate
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	□ Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) X **art. 208 del D.lgs. 152/2006** □ art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) □ art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	□ Nuovo impianto □ Rinnovo/riesame **X Modifica**
Data di rilascio autorizzazione:	14 maggio 2019

Scadenza autorizzazione:	18 maggio 2029
Attività/processi	X Autodemolizione (R12, R13, R4) X Recupero (R12, R3, R4) □ Smaltimento X End of Waste "caso per caso" (R4) X R13 X D15 □ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

3.1 Istanza pervenuta il 19.02.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 42221);

3.2 Avvio del procedimento il 21.04.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 78398) con sospensione al7.09.2022 (prot. gen. Città metropolitana n. 135159);

3.3 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di variante non sostanziale;

3.4 Conferenza di servizi non è stata indetta perchè trattasi di variante non sostanziale;

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 13.265 mq circa e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola *"Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15.02.2020 revisioni dell'8.06.2020, del 5.01.2022, del 15.06.2022 e del 6.09.2022.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. n. 3356 del 14.05.2019:

- modifica del perimetro e dell'estensione di alcune sezioni operative, con contestuale ridistribuzione dei rifiuti in esse collocabili e delle relative quantità sottoponibili a messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15);
- introduzione delle attività di messa in sicurezza e smontaggio (R12) di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE (Cfr. ZONE E1 - E2 - E3 - E4 - E5), in conformità al D.Lgs. 49/2014;
- introduzione delle attività di macinazione (R4, R12) dei rifiuti non pericolosi costituti da cavi elettrici, con contestuale separazione dei materiali da essi derivanti (Cfr. ZONE F1 - F2).

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R4, R3), o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06. Si prevede inoltre l'ottenimento di End of Waste conformi a Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle linee guida "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06". I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, rottami metallici, carta e cartone, plastica, legno. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

Presso l'impianto sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), recupero (R4, mediante produzione di pezzi ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER: **16.01.04*** - veicoli fuori uso. La Società, in ottemperanza al D.lgs. 119 del 2020, con nota dell'11.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 2557), ha comunicato di essere dotata di un sistema di pesatura.

Nell'impianto sono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui ai codici EER:

- **16.01.04*** - veicoli fuori uso;
- **16.01.06** - veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- **16.01.22** - componenti non specificati altrimenti;

la superficie utile per l'attività di autodemolizione è pari a circa **675 mq;**

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

6.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 13.225 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1.150 mc;

6.2.2 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 1.395 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4, R3) sono pari a 100.000 tonnellate anno pari a 350 ton giorno;

8. Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 4.810 mc Tali materiali potranno essere mantenuti in impianto per una durata non superiore a 1 anno, così come proposto dalla Società in oggetto oltre la quale gli stessi a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

9. sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

9.1 zinco lotto di max 200 mc;

9.2 piombo lotto di max 200 mc;

9.3 stagno lotto di max 200 mc;

10. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010409	scarti di sabbia e argilla	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	A1, B1, B2	**X**	**X**		
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	A1, B1, B2	**X**	**X**		
020110	rifiuti metallici	A1	**X**	**X**		**X**
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030101	scarti di corteccia e sughero	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030301	scarti di corteccia e legno	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	A1, B1, B2	**X**	**X**		
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A1, B1, B2	**X**	**X**	**X**	
030399	rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da carta e cartone nonché fondi di magazzino di carta e cartone)*	A1, B1, B2	**X**	**X**		
040102	rifiuti di calcinazione	A1, B1, B2	**X**	**X**		
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	A1, B1, B2	**X**	**X**		
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	A1, B1, B2	**X**	**X**		
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	A1, B1, B2	**X**	**X**		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	A1, B1, B2	**X**	**X**		

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
050117	bitumi	A1, B1, B2	X	X		
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	A1	X	X		X
070213	rifiuti plastici	A1, B1, B2	X	X		
070299	rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente a scarti di lavorazione della gomma)*	A1, B1, B2	X	X		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	A1	X			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	E1, E2	X	X		
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	E1, E2	X	X		
100210	scaglie di laminazione	A1	X	X		X
100299	Rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi o non ferrosi)*	A1	X	X		X
100302	frammenti di anodi	A1	X	X		X
100809	altre scorie	A1	X			
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08	A1	X			
100903	scorie di fusione	A1	X			
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	A1, B1, B2	X	X		X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	A1, B1, B2	X	X		X
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	A1	X	X		X
101003	scorie di fusione	A1	X			
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	A1, B1, B2	X	X		X
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	A1, B1, B2	X	X		X
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	A1	X	X		
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	A1, B1, B2	X	X		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	A1, B1, B2	X	X		
101206	stampi di scarto	A1	X	X		
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	A1, B1, B2	X	X		
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	A1, B1, B2	X	X		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	A1, B1, B2	X	X		
101314	rifiuti e fanghi di cemento	A1, B1, B2	X	X		
110203	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	A1	X	X		X
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	A1	X	X		X
110502	ceneri di zinco	A1	X	X		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	A1, B1	X	X		X
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	A1, B1	X	X		X
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	A1, B1	X	X		X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	A1, B1, B2	X	X		
120113	rifiuti di saldatura	A1	X	X		X
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	A1, B1, B2	X	X		X

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	A1, B1, B2	X	X		X
120199	rifiuti non specificati altrimenti *(limitatamente a cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi, non ferrosi e di plastica – limitatamente ai cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe)*	A1, B1, B2	X	X		X
150101	imballaggi in carta e cartone	A1, B1, B2	X	X	X	
150102	imballaggi in plastica	A1, B1, B2	X	X		
150103	imballaggi in legno	A1, B1, B2	X	X		
150104	imballaggi metallici	A1	X	X		X
150105	imballaggi in materiali compositi	A1, B1, B2	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	A1, B1, B2	X	X	X	
150107	imballaggi in vetro	A1, B1, B2	X	X		
150109	imballaggi in materia tessile	A1, B1, B2	X	X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A1, B1, B2	X	X		
160103	pneumatici fuori uso	A1, B1, B2	X	X		
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	A1, C	X	X		X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	A1	X	X		
160116	serbatoi per gas liquido	A1	X	X		X
160117	metalli ferrosi	A1	X	X		X
160118	metalli non ferrosi	A1	X	X		X
160119	plastica	A1, B1, B2	X	X		
160120	vetro	A1, B1, B2	X	X		
160122	componenti non specificati altrimenti *(limitatamente ed elementi in plastica e/o gomma)*	A1, C	X	X		X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (ricadenti nell'ambito di applicazione del d. lgs. n. 49/2014)	E1, E2	X	X		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014)	A1	X	X		X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	A1, F1, F2	X	X		
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A1, B1, B2	X	X		
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A1, B1, B2	X	X		
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	A1, B1, B2	X	X		
170101	cemento	A1, B1, B2	X	X		
170102	mattoni	A1, B1, B2	X	X		
170103	mattonelle e ceramiche	A1, B1, B2	X	X		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	A1, B1, B2	X	X		
170201	legno	A1, B1, B2	X	X		
170202	vetro	A1, B1, B2	X	X		

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
170203	plastica	A1, B1, B2	X	X		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	A1, B1, B2	X	X		
170402	alluminio	A1	X	X		X
170405	ferro e acciaio	A1	X	X		X
170407	metalli misti	A1	X	X		X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	A1, B1, B2	X	X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	A1, B1, B2	X	X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A1, B1, B2	X	X		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A1	X	X		X
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	A1	X	X		
190904	carbone attivo esaurito	A1, B1, B2	X	X		
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	A1, B1, B2	X	X		
191001	rifiuti di ferro e acciaio	A1	X	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	A1	X	X		X
191201	carta e cartone	A1, B1, B2	X	X	X	
191202	metalli ferrosi	A1	X	X		X
191203	metalli non ferrosi	A1	X	X		X
191204	plastica e gomma	A1, B1, B2	X	X		
191205	vetro	A1, B1, B2	X			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	A1, B1, B2	X	X		
191208	prodotti tessili	A1, B1, B2	X	X		
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	A1, B1, B2	X			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	A1, B1, B2	X			
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	A1, B1, B2	X	X		
200101	carta e cartone	A1, B1, B2	X	X	X	
200102	vetro	A1, B1, B2	X	X		
200110	abbigliamento	A1, B1, B2	X	X		
200111	prodotti tessili	A1, B1, B2	X	X		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	E1, E2	X	X		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	A1, B1, B2	X	X		
200139	plastica	A1, B1, B2	X	X		
200140	metallo	A1	X	X		X
200201	rifiuti biodegradabili	A1, B1, B2	X	X		
200202	terra e roccia	A1, B1, B2	X	X		
200307	rifiuti ingombranti	A1, B1, B2	X	X		
Codici oggetto di End of Waste "caso per caso"						
110501	zinco solido	A1	X	X		X
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	A1, B1	X	X		X
170401	rame, bronzo, ottone	A1	X	X		X
170403	piombo	A1	X	X		X

Codice	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
			R13	R12	R3	R4
170404	zinco	A1	X	X		X
170406	stagno	A1	X	X		X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A1, F1, F2	X	X		X

11. Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA, recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso":

Tipo	**Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso**	**EER pertinenti alla casistica specifica**
1	Il processo di recupero è **già previsto** dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate. **110501, 120102, 170401, 170403, 170404 , 170406**
8	Il processo di recupero **non rientra** tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. **Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti** (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie. **170411**

Breve descrizione del Processo di recupero	**Le operazioni di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi si articolano nelle seguenti fasi:** **1. Verifica visiva;** **2. Verifica radiometrica;** **3. Controllo visivo e/o selezione e cernita, manuale e/o meccanica, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei metalli per tipologia;** **4. Eventuale adeguamento volumetrico, conseguito mediante pressa-cesoia compattatrice;** **5. Controllo di conformità dei materiali metallici ottenuti, ai fini della classificazione degli stessi come EoW.** **Le operazioni di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi costituiti da cavi elettrici si articolano nelle seguenti fasi:** **1. Verifica visiva;** **2. Verifica radiometrica;** **3. Selezione e cernita manuale, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei cavi per tipologia;** **4. Trattamento mediante apposito impianto marca TECNOECOLOGY S.R.L. - Modello T1000, finalizzato alla macinazione dei cavi ed alla successiva separazione meccanica dei materiali ottenuti, ai fini della distinzione tra materiali metallici recuperati (rame o alluminio) e materiali di scarto in plastica/gomma (EER 191204-191212) da inviare a recupero/smaltimento presso soggetti esterni autorizzati.**
EER coinvolti in recupero	• **EER 110501 - zinco solido** • **EER 120102 - polveri e particolato di materiali ferrosi** • **EER 170401 - rame, bronzo, ottone** • **EER 170403 - piombo** • **EER 170404 - zinco** • **EER 170406 - stagno** • **EER 170411 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410.**
Utilizzi previsti delle EoW	**Industria metallurgica dei metalli (ferro, acciaio, ghisa, alluminio, rame e relative leghe, zinco, piombo e stagno)**
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	**End of Waste conformi alle specifiche tecniche previste da:** • **Ferro, acciaio, ghisa: punto 3.1.4 DM 05/02/98 - All. 1 - Sub. 1 e**

	Categorie CECA 40-42-45 • **Alluminio: Reg. UE n. 333/2011** • **Rame e relative leghe: Reg. UE n. 715/2013 - Punto 3.2.4 DM 05/02/98 - All. 1 - Sub. 1 e Norma UNI EN 12861:2018** • **Zinco e relative leghe: punto 3.2.4 DM 05/02/98 - All. 1 - Sub. 1 e Norma UNI EN 14290:2004** • **Piombo e relative leghe: punto 3.2.4 DM 05/02/98 - All. 1 - Sub. 1 e Norma UNI EN 12659:2001** • **Leghe di stagno: punto 3.2.4 DM 05/02/98 - All. 1 - Sub. 1 e Norma UNI EN 10432-5:2011**

11.1 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

11.1.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:	
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	**I prodotti End of Waste ottenuti dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170411 saranno destinati a essere utilizzati per i seguenti scopi specifici:** • **Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/UE, Allegato I, punto 1;** • **L'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato II, punto 1.** **Il granulato di plastica/gomma sarà classificato come rifiuto (EER 191204-191212) e conferito a soggetti esterni autorizzati ad effettuarne il recupero/ smaltimento.**
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	**Esiste un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. In particolare:** • **Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli;** • **L'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.** **Il granulato di plastica/gomma sarà classificato come rifiuto (EER 191204-191212) e conferito a soggetti esterni autorizzati ad effettuarne il recupero/ smaltimento.**
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	**I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetteranno le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.** **Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà rifermento alle norme tecniche e regolamenti di settore meglio specificati di seguito:** • **Regolamento 333/2011/UE;** • **Regolamento 715/2013/UE.**
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	**L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione che si presentano nelle forme usualmente commercializzate e che sono conformi alle caratteristiche definite da Regolamenti Europei specifici.**
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.	

11.1.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate		
Criteri		**Norme tecniche di cui al DM 05/02/98,** **Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 in riferimento alla Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto nonché per le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti i reg. UE 333/2011 e 715/2013)**
1	Materiali in entrata ammissibili	**Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411]** **Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici** **Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%** **Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411]** **Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.** **Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.**
2	Processi e tecniche di trattamento consentiti	**Il ciclo di lavorazione dei rifiuti di cavi elettrici prevede il ricorso alle seguenti fasi di trattamento:** • **Verifica visiva;** • **Selezione e cernita manuale, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei cavi per tipologia;** • **Trattamento mediante apposito impianto TECNOECOLOGY S.R.L. - Modello T1000, finalizzato alla macinazione dei cavi ed alla successiva separazione meccanica dei materiali ottenuti, ai fini della distinzione tra materiali metallici recuperati (rame o alluminio) e materiali di scarto in plastica/gomma (EER 191204-191212) da inviare a recupero/smaltimento presso soggetti esterni autorizzati.**
3	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	**Il materiale metallico recuperato soddisfa requisiti tecnici per gli scopi specifici e standard esistenti, dato che rispetta quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 (materiali recuperati in alluminio) o dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 (materiali recuperati in rame).**
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,	**Per quanto riguarda i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta, finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia che l'Azienda risulta in possesso di:** • **Certificazione di sistema di gestione ex. Regolamento UE n. 333/2011 per alluminio, ferro, acciaio n. 17519 rilasciato da Certiquality SRL;** • **Certificazione di sistema di gestione ex. Regolamento UE n. 715/2013 per il recupero dei rottami di rame e sue leghe n. 21101 rilasciato da Certiquality SRL.**

5	In relazione al requisito relativo alla dichiarazione di conformità	**Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato.**

In allegato n. 2: Modello di dichiarazione di conformità della parte in assenza di modello tipo;

11.1.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto **11**:

11.1.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	**Scopo dell'istruttoria tecnica**	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione delle condizioni**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni**
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/ o per scopi specifici	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. **I materiali ottenuti con la presente autorizzazione dall'impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie metalli di rame e alluminio**	**1.** Uso previsto (ad es. processo, funzione, pretrattamento necessario) **I cavi subiscono un preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di granulazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche.** **2.** Materia prima sostituita **Metalli di rame e\o alluminio da utilizzarsi in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli** **3.** Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) **Assolvono la medesima funzione della materia prima sostituita** **4.** Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese **Non rientra nella definizione di attività sperimentale**	Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW **I metalli di rame e alluminio saranno destinati ad essere utilizzati in sostituzione della materia prima**	Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima. **I metalli di rame e alluminio saranno destinati a essere utilizzati, in sostituzione della materia prima, in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli**
Condizioni	**Scopo dell'istruttoria tecnica**	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione delle condizioni**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni**
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	*Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.* **L'esistenza di un mercato viene garantita dalla costante richiesta e dalla stipula di contratti di vendita del materiale**	*1. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima.* **Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.** **Il mercato per tali materiali è costituito dall'industria metallurgica, dall'edilizia.** *2. Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:* *I. Contratti commerciali*	*Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo*	*Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.* *Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come*

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	recuperato e dall'esigenza di valorizzare tali frazioni. Esistono impianti che utilizzano le predette E.o.W. nel loro normale processo produttivo	*II. Lettere di intenti, ordini ecc..* *III. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita* **L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza ad autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006.** **Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli, sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino** 1. *Tempistiche di stoccaggio:* **Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto è di 1 anno.** 2. *In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)* **Presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere** 3. *In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato* **Non si tratta di attività sperimentale**	*limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)* **trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano gli analoghi metalli già presenti sul mercato**	*descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.* **Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli. Infatti, esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in un anno**
Condizioni	**Scopo dell'istruttoria tecnica**	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione delle condizioni**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni**
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a standard ambientali	*1) Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.* **Gli standard ambientali o le prestazioni raggiunte sono dati dal fatto che l'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti (metalli di rame e alluminio) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di oggetti che si presentano nelle forme usualmente commercializzate, inoltre la loro reimmissione sul mercato determina la riduzione dell'utilizzo di materie prime** *Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia*	*È possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza", ad esempio, utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.* **Nel caso di specie il rispetto degli standard ambientali si concretizza nella verifica del rispetto dei regolamenti di riferimento**	*Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.* **I metalli, prima di essere messi sul mercato, sono sottoposti a verifica di corrispondenza, al regolamento UE applicabile. Successivamente vengono commercializzati secondo listini e/o usuali contratti commerciali che ne definiscono requisiti**

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		prima. **Gli standard ambientali sono analoghi a quelli applicabili ai prodotti immessi sul mercato ed ottenuti dall'utilizzo della materia prima.** *2) Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.* **Gli standard sanitari per prevenire il rischio biologico sono dati dal fatto che non si prevede che tali rifiuti siano un veicolo di agenti biologici** *3) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.* **Non si tratta di attività sperimentale**		**standard.** **Per quanto riguarda i parametri da analizzare, si deve ricondurre alla verifica di conformità al regolamento Ue di riferimento applicabile** *In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.* **Non applicabile**
Condizioni	**Scopo dell'istruttoria tecnica**	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione delle condizioni**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni**
d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	*Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima* **Dall'utilizzo degli oggetti che cessano la qualifica come rifiuto non derivano potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana**	*Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:* *1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura* **Non applicabile**. *2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)* **Il rispetto degli standard previsti dalle normative di riferimento evita il sussistere di effetti ambientali negativi e assicura elevati standard prestazionali e di qualità. Il rispetto di tale requisito viene dimostrato mediante l'emissione delle relative schede di conformità.**	*Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario*	*Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.* **I prodotti ottenuti dal recupero dei cavi (metalli in alluminio/ rame) sono utilizzati in sostituzione delle materie prime nella lavorazione dei metalli.** **L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che non presentano caratteristica di**

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		3. *Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali* **Non applicabile** 4. *Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.* **Non applicabile**		**pericolo o contaminazione e verranno avviati al riutilizzo nel rispetto delle normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano.** *Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).* **Si esclude che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare nel suo utilizzo impatti negativi sulla salute.** *In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.* **Non si tratta di attività sperimentale**
Condizioni	**Scopo dell'istruttoria tecnica**	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione delle condizioni**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni**
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	*Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi*	*Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:* 5. *Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla*	*Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario*	*Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione*

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima **Dall'utilizzo degli oggetti che cessano la qualifica come rifiuto non derivano potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana**	*salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura* **Non applicabile**. 6. *La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)* **Il rispetto degli standard previsti dalle normative di riferimento evita il sussistere di effetti ambientali negativi e assicura elevati standard prestazionali e di qualità. Il rispetto di tale requisito viene dimostrato mediante l'emissione delle relative schede di conformità.** 7. *Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali* **Non applicabile** 8. *Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.* **Non applicabile**		*da parte dell'Autorità Competente.* **I prodotti ottenuti dal recupero dei cavi (metalli in alluminio/ rame) sono utilizzati in sostituzione delle materie prime nella lavorazione dei metalli.** **L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che non presentano caratteristica di pericolo o contaminazione e verranno avviati al riutilizzo nel rispetto delle normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano.** *Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).* **Si esclude che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare nel suo utilizzo impatti negativi sulla salute.** *In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per*

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
				attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. **Non si tratta di attività sperimentale**

11.1.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	*Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso* **I rifiuti in ingresso all'impianto sono identificati dal codice EER 170411 "Cavi, diversi di quelli di cui alla voce 17.04.10", essi provengono da attività di disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o da attività di costruzione e demolizione.** *Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.* **I rifiuti in ingresso, in fase di conferimento, sono sottoposti ad una verifica di corrispondenza con il codice EER attribuito dal produttore e verificata l'assenza di materiali non trattabili presso l'impianto.**	*Si suggerisce di accettare i codici XXYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.* **Viene eseguita opportuna verifica di rispondenza tra codice EER e rifiuto in ingresso all'impianto. Non è prevista accettazione di rifiuti caratterizzati da codice EER XX.XX.99.**	*Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.* **Si conferma che la Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto di cui al codice EER 170411 sono coerenti a quelle previste alla tipologia 5.7 e 5.8 del D.M.- 05/ febbraio 98** **Tipologia 5.7:** spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411] **provenienza:** scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici **Caratteristiche del rifiuto:**

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
			fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% **Tipologia 5.8**: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411] **Provenienza**: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica. **Caratteristiche del rifiuto**: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.
Dettagliati Criteri Specifici	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione dei criteri**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri**
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	*Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.* **Le operazioni di recupero svolte presso l'impianto prevedono:** **1. Verifica visiva;** **2. Verifica radiometrica;** **3. Selezione e cernita manuale, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei cavi per tipologia;** 4. **Trattamento mediante apposito impianto TECNOECOLOGY S.R.L. - Modello T1000, finalizzato alla macinazione dei cavi ed alla successiva separazione meccanica dei materiali ottenuti, ai fini della distinzione tra materiali metallici recuperati**	**Il processo si configura R4**	*Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.* *In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV* **Attività di recupero si concretizza nell'operazione di recupero R4 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV ti-**

Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	(rame o alluminio) e materiali di scarto in plastica/ gomma (EER 191204-191212) da inviare a recupero/smaltimento presso soggetti esterni autorizzati.		**tolo I e risulta riconducibile ad una preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità, con successiva attività di macinazione, seguita da una separazione delle componenti metalliche e plastiche**
Dettagliati Criteri Specifici	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione dei criteri**	**Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri**
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	*Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.* **Al fine di testare i criteri di qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento: Regolamento (UE) 715/2013 e Regolamento (UE) 333/2011.**	Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche	*Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)* **Per quanto riguarda gli usi a destino, questi ultimi saranno conferiti ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli.**
Dettagliati Criteri Specifici	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione dei criteri**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri**
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	*Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzi il rispetto per ogni lotto delle condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)* • **In riferimento ai requisiti affinché i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta, siano finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia come sia stato adottato un "Protocollo di gestione rifiuti", il quale descrive le procedure di gestione dei rifiuti ritirati e gestiti in corrispondenza del complesso in oggetto. Tale documento comprende le modalità di trattamento previste per i rifiuti costituti da cavi elettrici.** • **L'azienda al fine di certificare la cessazione della qualifica di rifiuto esegue le operazioni descritte di seguito:** • **Per l'alluminio viene effettuata una verifica visiva e/ o con quantometro, al fine di certificare che i valori siano corrispondenti al Regolamento (UE) 333/2011 e, una volta appurata la conformità viene consegnato per il riutilizzo nelle fonderie. Esso viene accompagnato da DDT, dichiarazione di conformità, certificato 333/2011 e certificazione di controllo radiometrico. Viene, poi, effettuata registrazione su schede materiale in uscita.** **Per il rame viene effettuata una verifica visiva e/o con quantometro, al fine di certificare che i valori**	*Il sistema di gestione può essere certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria* **Il sistema di gestione interno all'azienda. prevede l'attuazione della procedura di trattamento del codice EER 170411**	*Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica* **Presso l'impianto sono presenti tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione Allegato 1**

Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	siano corrispondenti al Regolamento (UE) 715/2013 e, una volta appurata la conformità viene consegnato per il riutilizzo nelle fonderie. Esso viene accompagnato da DDT, dichiarazione di conformità, certificato 715/2013 e certificazione di controllo radiometrico.. Viene, poi, effettuata registrazione su schede materiale in uscita. Lo stesso iter viene eseguito anche per l'alluminio. Qualora il materiale non soddisfi i requisiti, viene caratterizzato con il codice CER 19.12.03 ed inviato a recupero in impianti autorizzati.		
Dettagliati Criteri Specifici	**Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza**	**Valutazione dei criteri**	**Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri**
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime: 1. Ragione sociale del produttore 2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto 3. La quantificazione del lotto di riferimento Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.	--	**Si riporta in allegato il modello di dichiarazione di conformità** **Allegato 2**

12. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	
150101	imballaggi in carta e cartone	X	
150102	imballaggi in plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi in vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	X	

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
160605	altre batterie ed accumulatori	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X	
170402	alluminio	X	
170403	piombo	X	
170404	zinco	X	
170405	ferro e acciaio	X	
170406	stagno	X	
170407	metalli misti	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
191208	prodotti tessili	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

13. presso l'impianto non si effettuano miscelazioni;

14. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

14.1 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C,alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

14.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi**,** dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria *""Planimetria generale Stato di progetto Richiesta di variante non sostanziale ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - tav. n. 2"* del 15.02.2020 revisioni dell'8.06.2020, del 5.01.2022, del 15.06.2022 e del 6.09.2022", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

14.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

14.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

14.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

14.4 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di End of Waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

14.5 le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

14.6 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso.

14.7 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

14.8 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di incovenienti e/o incidenti;

14.9 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

14.10 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

14.10.1 l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

14.10.2 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

14.10.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

14.10.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

14.10.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

14.10.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

14.10.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

14.10.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;

14.10.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;

14.10.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

14.10.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

14.10.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

14.10.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;

14.10.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;

14.10.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;

14.10.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;

14.10.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);

14.10.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

14.10.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

14.10.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;

14.10.6 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato

immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

14.10.7 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

14.10.8 le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;

14.10.9 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

14.11 la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;

14.12 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;

14.13 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;

14.14 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;

14.15 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

14.16 ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

14.17 le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-*ter* d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

14.18 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

14.18.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

14.18.2 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;

14.18.3 originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;

14.18.4 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

14.18.5 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

14.19 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

14.20 l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

14.21 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;

14.22 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

14.22.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di

recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

14.23 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

14.23.1 utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;

14.23.2 rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;

14.23.3 assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

14.23.4 mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

14.23.5 evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;

14.23.6 utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

14.24 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

14.25 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

14.26 l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

14.27 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

CARTA

14.28 i rifiuti di carta e cartone EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308 (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica) cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184, ter, comma 2 del D.Lgs. 152/06 se rispettano quanto previsto dal Decreto n. 188/2020 del 22/09/2020. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima;

14.29 i rifiuti di carta e cartone sono qualificati come "carta e cartone recuperati" se risultano conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	<0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643

14.30 Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

14.30.1 accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

14.30.2 esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;

14.30.3 controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

14.31 controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	<0,1
Fenolo	% in peso	<0,1
Nonilfenoli (NO)	% in peso	<0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	<0,1

14.31.1 pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

14.31.2 stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

14.31.3 procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;

14.31.4 quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

14.31.5 analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità;

14.32 fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

14.32.1 lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

14.32.1.1 provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere ai codici ammessi per la produzione di carta e cartone recuperati (EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201 e 030308);

14.32.1.2 rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente ai rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;

14.32.1.3 i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse a quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;

14.32.1.4 quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;

14.32.1.5 l'area di cui al punto precedente non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;

14.32.1.6 le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

14.32.1.7 il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo;

14.33 le verifiche sulla carta e cartone recuperati da effettuare sono:

14.33.1 l'accertamento di conformità ai requisiti deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Il lotto di produzione non può essere superiore a **5.000 tonnellate**;

14.33.2 l'accertamento dei requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;

14.33.3 il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 188/2020, e' attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

14.33.4 il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;

14.33.5 il produttore conserva per un anno ridotto a 6 mesi se azienda certificata EMAS o UNI EN ISO 14001 ed ha fornito la documentazione presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;

14.34 l'impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

14.34.1 Norma UNI EN 643;

VARIE

14.35 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

14.36 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

14.37 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

14.38 al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

14.39 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

14.40 lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;

14.41 per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;

14.42 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

14.43 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

14.44 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

14.45 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

15. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi;

ALLEGATO 1 PROCEDURA DI GESTIONE

SCHEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI – M.P.S. MARESCA S.R.L.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente "Schema di gestione dei rifiuti" racchiude le procedure adottate dalla Ditta con riferimento agli aspetti di seguito elencati:

- Programmazione dei viaggi;
- Procedure di accettazione/respingimento dei carichi di rifiuti;
- Accertamento analitico prima dello scarico;
- Procedura di congedo dell'automezzo;
- Procedure di scarico e suddivisione dei rifiuti;
- Operazioni di recupero/smaltimento svolte;
- Modalità di classificazione degli End Of Waste (EOW) ottenuti;
- Conferimento finale dei rifiuti;
- Conferimento degli End Of Waste (EOW) ottenuti.

PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI

L'input per l'erogazione del servizio viene generalmente fornito dal produttore del rifiuto, sulla base delle proprie necessità organizzative. Sono inoltre contrattualmente stabiliti alcuni ritiri periodici.
Le richieste di ritiro sono gestite dal Direttore tecnico dell'impianto, il quale, sulla base del programma dei viaggi in corso, delle richieste d'urgenza, della disponibilità dei mezzi aziendali o presso terzi, comunica al cliente la prima data utile per il ritiro dei rifiuti, specificando inoltre l'orario indicativo previsto.
Nel programma dei viaggi, gestito dal Direttore tecnico dell'impianto, sono evidenziate le diverse categorie dei viaggi e/o esigenze specifiche del cliente. Prima di organizzare del viaggio, il Direttore tecnico provvede a verificare:

- La disponibilità di zone operative funzionali ad accogliere il rifiuto e che il quantitativo da ricevere sia compatibile con i limiti autorizzativi;
- Che la classificazione del rifiuto con la relativa attribuzione del codice EER sia tra quelli per i quali l'Azienda è in possesso di autorizzazione;

PROCEDURE DI ACCETTAZIONE/RESPINGIMENTO DEI CARICHI DI RIFIUTI IN INGRESSO

In ingresso all'impianto l'autista arresta l'automezzo in corrispondenza di una zona esterna. Successivamente provvede ad attivare il citofono, al fine di farsi riconoscere.
Ricevuto il nulla osta da parte del Direttore tecnico, l'autista posiziona l'automezzo in prossimità della pesa a ponte del complesso. Successivamente si reca all'ufficio ricezione e consegna la documentazione di accompagnamento del rifiuto. Tale nulla osta, nel caso di rifiuti contenenti materiali metallici e di RAEE, risulta subordinato allo svolgimento, con esito positivo, della misurazione radiometrica del carico in ingresso. In caso di esito positivo di tali controlli, corrispondente al caso in cui venga riscontrato un valore conforme a quello della radioattività di fondo del sito (rilevata con cadenza periodica), si provvede successivamente ad apporre apposito timbro sul FIR
Il personale amministrativo effettua un controllo sulla documentazione di trasporto, verificando: l'avvenuta vidimazione e la corretta compilazione del formulario di identificazione rifiuto (FIR), la presenza delle firme del produttore e del trasportatore, la corretta indicazione di data e ora di inizio del trasporto, la corretta indicazione degli estremi dei provvedimenti autorizzativi, i quali devono risultare in corso di validità. Qualora necessario, verifica la presenza del certificato analitico relativo al rifiuto (di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di conferimento). Viene inoltre controllata la presenza di adeguata segnaletica visiva sull'automezzo.
In caso di esito positivo dei controlli, l'autista, accompagnato da un operatore addetto, si reca nell'area di conferimento indicata dal Direttore tecnico e prepara l'automezzo per lo scarico.

Successivamente all'avvenuto scarico dall'automezzo del generico rifiuto, personale operante presso il complesso, seguendo le indicazioni fornite dal Responsabile tecnico, provvede allo svolgimento delle seguenti procedure di controllo:

- Controllo visivo del materiale per verificare che non siano presenti prodotti/rifiuti di altra tipologia;
- Eventuale pesatura dei rifiuti, effettuata mediante pesa a piastre.

Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo il carico viene accettato presso l'impianto.
Nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo, il carico viene respinto e viene contestualmente effettuata comunicazione alla Città Metropolitana di Milano entro le 24 ore successive.
Nel caso di esito negativo delle procedure di controllo radiometrico, ovvero qualora l'automezzo che trasporta il generico rifiuto abbia già varcato il cancello di accesso al complesso, si provvede ad attivare le procedure di emergenza prevista dalla documentazione predisposta dall'Esperto qualificato in radioprotezione. Tale rifiuto viene in particolare posizionato presso la zona finalizzata alla messa in quarantena dei rifiuti in ingresso, in attesa dello svolgimento di ulteriori verifiche da parte degli Enti preposti.

ACCERTAMENTO ANALITICO PRIMA DELLO SCARICO

In base alle specifiche prescrizioni indicate nell'autorizzazione, il rifiuto in ingresso, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso può essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, queste ultime devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale. Tali operazioni devono essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili e/o di interventi di manutenzione sulle infrastrutture, limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), e il codice EER 170504 e il codice EER 170302, stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore piccoli conferimenti. In tal caso la verifica deve essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti su tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
Qualora lo svolgimento delle analisi non risulti tecnicamente fattibile (es. nel caso dei RAEE), la stessa può essere sostituita da una dichiarazione resa dal produttore del rifiuto e/o da schede tecniche fornite dal produttore medesimo.

PROCEDURE DI CONGEDO DELL'AUTOMEZZO

L'automezzo, dopo lo scarico del rifiuto risultato conforme, deve essere sottoposto a nuova pesatura al fine di registrare la tara. La quantità in ingresso del rifiuto scaricato, calcolata a seguito della tara dell'automezzo, dovrà in ultimo essere registrata nel Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR), al momento del congedo dell'automezzo.

PROCEDURE DI SCARICO E SUDDIVISIONE DEI RIFIUTI

Gli operatori del centro effettuano lo scarico dell'automezzo secondo le seguenti possibili modalità:

- Carrello elevatore per i rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti in colli e/o disposti su bancale;
- Carrello elevatore per i rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti in big-bags
- Deposito diretto su pavimentazione dei container contenenti rifiuti solidi;
- Movimentazione dei rifiuti solidi, non soggetti a rilasciare emissioni di tipo polverulento, mediante l'utilizzo del caricatore semovente dotato di benna a polipo, ai fini della disposizione degli stessi in cumuli e/o della collocazione dei medesimi in container/altri contenitori.

Il personale del complesso, sotto la supervisione del Direttore tecnico, in funzione delle verifiche svolte sui rifiuti in ingresso (stato fisico, confezionamento, ecc.), stabilisce il destino dei rifiuti suddetti, ovvero:

- Deposito dei rifiuti in colli omologati in corrispondenza delle sezioni operative preposte allo scopo;
- Deposito dei rifiuti costituti da RAEE in corrispondenza delle sezioni operative preposte allo scopo;
- In caso di rifiuti costituti da materiali solidi non pericolosi non elencati in precedenza: stoccaggio in cumuli e/o cassoni e/o altri contenitori in corrispondenza delle operative preposte allo scopo;
- Messa in quarantena (in corrispondenza di zona specifica) al fine dello svolgimento di ulteriori verifiche.

Gli operatori provvedono a identificare i rifiuti suddetti, mediante apposizione di etichette/cartelli riportanti: codice EER, peso, stato fisico.

OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO SVOLTE

Presso l'impianto risultano conseguite le seguenti operazioni:

R3: Controllo visivo (Art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i), selezione e cernita, manuale e/o meccanica, adeguamento volumetrico, finalizzati al recupero delle seguenti tipologie di materiale:
- Carta e cartone (conformi D.M. 188/2020 e Norma UNI EN 643:2014).

R4: Controllo visivo (Art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i), selezione e cernita, manuale e/o meccanica, adeguamento volumetrico, finalizzati al recupero delle seguenti tipologie di materiale:
- Materiali ferrosi: conformi Reg. UE n. 333/2011;
- Materiali di alluminio: conformi Reg. UE n. 333/2011;
- Materiali di rame e relative leghe: conformi Reg. UE n. 715/2013;
- Materiali di zinco e relative leghe: conformi Punto 3.2.4 D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e Norma UNI EN 14290:2004;
- Materiali di piombo e relative leghe: conformi Punto 3.2.4 D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e Norma UNI EN 12659:2001;
- Materiali di stagno e relative leghe: conformi Punto 3.2.4 D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e Norma UNI EN 10432-5:2011.

Macinazione di rifiuti di cavi elettrici e successiva selezione meccanica, finalizzati all'ottenimento di materiali metallici recuperati (EoW) riconducibili alle seguenti tipologie di materiale:
- Materiali di alluminio: conformi Reg. UE n. 333/2011;
- Materiali di rame e relative leghe: conformi Reg. UE n. 715/2013.

R12: Riconducibile alle seguenti operazioni alternative:
- Selezione e cernita, manuale e/o meccanica, finalizzata all'ottenimento di tipologie di rifiuti non pericolosi a matrice solida merceologicamente differenti tra loro, destinate al recupero presso centri esterni autorizzati.
- Adeguamento volumetrico rifiuti non pericolosi a matrice solida, conseguito mediante triturazione e pressatura.
- Macinazione di rifiuti di cavi elettrici e successiva selezione meccanica, finalizzate all'ottenimento di materiali, a loro volta classificati come rifiuti, di diversa tipologia (rifiuti di rame/alluminio e rifiuti di plastica/gomma).

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

MODALITA' DI CLASSIFICAZIONE DEGLI END OF WASTE (EOW) OTTENUTI

Al fine di valutare i criteri di qualità in base ai quali risulta cessata la qualifica come rifiuto dei materiali metallici, costituti da metalli ferrosi e da metalli non ferrosi di alluminio, rame e relative leghe, zinco e relative leghe, piombo e relative leghe, leghe di stagno, così come avviene per i rifiuti costituiti da carta e cartone, la Ditta provvede a verificare il rispetto dei requisiti per classificare gli come EOW.
In caso di esito positivo delle verifiche, i materiali metallici vengono considerati idonei ad essere utilizzati rispettivamente presso fonderie che li utilizzano per la produzione di semilavorati metallici e presso cartiere che li utilizzano per la produzione di nuovi prodotti in carta e cartone.

CONFERIMENTO FINALE DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti depositati (R13/D15) presso l'impianto, compresi i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, avviene verso impianti di recupero/smaltimento definitivo, oppure verso impianti ad essi tecnicamente connessi, attraverso automezzi iscritti all'Albo Nazione Gestori Ambientali e previa compilazione di FIR.

CONFERIMENTO FINALE DEGLI END OF WASTE (EOW) OTTENUTI

Il conferimento finale del materiale EOW ottenuto avviene con il loro carico ai clienti con relativo DDT. Per ogni carico si provvede a compilare specifica dichiarazione di conformità.

Città metropolitana di Milano

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a			nato/a		( )
il	C.F.		di cittadinanza		
residente a		( )	in		n.
in qualità di					
dell'Impresa			CF/P.IVA		
Indirizzo					n.
Comune		CAP	Provincia		
Impianto di produzione					
Indirizzo					n.
Comune		CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti					n.
rilasciata in data		da			

DICHIARA CHE

1 la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;

2 la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;

3 il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;

4 il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;

5 il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

6 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

Città metropolitana di Milano

7 di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

8 documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;

9 documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);

10 copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

_____, _____ _____

(luogo) ***(data)*** ***(firma leggibile)***

Fascicolo 9.9\2020\18

Pagina 1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Impresa Società M.P.S. MARESCA S.r.l.– Via Fermi n. 23/25 nel Comune di Gessate (MI)

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÁ:

L'attività complessivamente svolta dalla Società M.P.S. Maresca S.r.l., presso l'insediamento di Via Fermi 23/25, è rivolta principalmente allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare carta, plastica e metalli ferrosi/non ferrosi.

Le operazioni di trattamento consisteranno in:

- selezione e cernita dei rifiuti in ingresso finalizzata all'eliminazione delle componenti estranee ed alla valorizzazione delle componenti recuperabili (carta, plastica, etc.);
- riduzione volumetrica dei metalli, ferrosi e non ferrosi, mediante presso cesoia, il gestore dichiara che da tale fase non si originano emissioni in atmosfera;
- riduzione volumetrica di rifiuti di carta e plastica mediante un trituratore accoppiato ad una pressa imballatrice. I macchinari sono presidiati da un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni che le convoglia al punto di emissione E1;
- messa in sicurezza ed allo smontaggio di rifiuti non pericolosi costituti da RAEE. L'operazione viene effettuata su un banco di lavoro, dotato di attrezzatura d'officina, presidiato da un aspiratore carrellato dotato di braccio aspirante e di filtro assoluto finalizzato al trattenimento delle polveri. L'aria viene poi espulsa all'interno dell'ambiente di lavoro generando l'emissione diffusa Ed1;
- macinazione dei rifiuti di cavi elettrici ed alla successiva separazione dei materiali ottenuti; tale impianto risulta dotato di sistema di aspirazione a circuito chiuso, finalizzato al trattamento del flusso aeriforme derivante dalla fase di trasporto pneumatico, composto da un ciclone di decantazione e da un filtro autopulente a getto d'aria in contropressione, con espulsione dell'aria in ambiente di lavoro, emissione diffusa Ed2.

Nello stabilimento verranno svolte, in modo marginale e accessorio, anche attività di demolizione di veicoli fuori uso in apposita area strutturata.

Per le restanti modifiche e il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie di materie prime, delle modalità di stoccaggio e delle fasi operative condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

L'assetto emissivo complessivamente dichiarato è il seguente:

Emissione	Fase operativa	Impianti connessi	Portata Nm^3/h	Impianti di abbattimento	Altezza camino (m)
E1	Triturazione e compattazione rifiuti di carta e plastica	Trituratore Pressa imballatrice	8.000	Filtro a maniche	11

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Limitatamente ai prodotti ed alle apparecchiature interessate allo sviluppo delle fasi di lavorazione specificate nel progetto presentato, la ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti, contenere i possibili fenomeni di dispersione di polveri conseguenti alle varie fasi operative ed in particolare agli stoccaggi, alla movimentazione dei mezzi e alla macinazione dei cavi elettrici; nonché limitare eventuali fenomeni di molestia e, nel caso intervenissero eventi di questo tipo, essere in grado di mitigarne gli effetti garantendo un adeguato sistema di relazione e comunicazione con le diverse autorità interessate. Qualora questi obiettivi di qualità delle emissioni non fossero garantiti la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, ad intervenire al limite installando presidi adeguati al contenimento della dispersione di sostanze inquinanti.

Data la tipologia delle lavorazioni condotte si sottolinea la necessità che l'esercente ponga adeguata attenzione:

- a garantire il costante rispetto di qualità e quantità dei rifiuti manipolati così come riconosciuti dalla presente autorizzazione, definendo adeguate procedure di gestione e tracciabilità;
- all'attento trattamento dei prodotti manipolati,
- alla limitazione delle fonti diffusive connesse ai trasferimenti dei materiali, alle fasi di cernita e selezione, di presso cesoiatura, alla macinazione dei cavi, piuttosto che alle diverse fasi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento.

Il limite da garantire all'emissione E1 originata dalla fase di triturazione e compattazione dei materiali è il seguente:

Inquinante	Limite
Polveri	10 mg/Nm^3 S

Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'esercente, di concerto con la competente Sezione Emissioni Dipartimentale di ARPA Lombardia, dovrà procedere a verificare il rispetto degli obiettivi di qualità, l'effettiva limitatezza delle fonti diffusive eventualmente presenti nonché l'adeguatezza dei presidi e delle attenzioni previste.

3. PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

Il Responsabile dell'endoprocedimento
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città metropolitana di Milano
Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno, 60 – 20129 Milano - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento:Dott.ssa Caterina D'Ambrosio
tel: 02.7740.3750 _ e-mail c.dambrosio@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Raffaella Correnti
tel:02.7740.3548 e-mail: r.correnti@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.
Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.
Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGR n. 13943/03.
Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste – sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L'esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia – nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
    - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
    - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsione di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
    - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
    - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare

riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
  - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
  - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in Nm^3S/h o in Nm^3T/h);

- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/Nm^3T o in mg/Nm^3S);
- temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Le norme tecniche in vigore per le analisi delle emissioni si possono consultare alle pagine:

-https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf

-https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**
   "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".
2. **D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**
   "*Norme in materia ambientale*"
   In particolare Parte V - Titolo I:
   - art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
   - art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
   - art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo.
3. **Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.**
   "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*".
4. **D.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501**
   "*Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia*".
5. **D.g.r. 20 dicembre 2002 n. 7/11667**
   "*Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203*".
6. **D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7\13943**
   "*Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 – Sostituzione – Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402*".

7. **D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16103**
   "Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667".
8. **D.g.r. 22 giugno 2005 n. 8/196**
   "*Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)*".
9. **D.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8/8832**
   "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)".
10. **D.d.s. 26 gennaio 2009 - n. 532**
    "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 – Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008".
11. **D.d.s. 6 agosto 2009 n. 8213**
    "*Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione*".
12. **D.d.s. 17 dicembre 2010 n. 13228**
    "*D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni*".
13. **D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2605**
    "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07".
14. **D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772**
    "*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009*".
15. **D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018**
    "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*".
16. **D.g.r. 30 magio 2012 n. IX/3552**
    "*Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943*".
17. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3780**
    "L*inee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale*".
18. **D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3792**
    "*Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche"*.
19. **D.g.r. 6 agosto 2012 n. IX/3934**
    "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale".

20. **D.d.s. 23 luglio 2012 n. 6576**
"Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza".

21. **D.d.s. 28 giugno 2013 n. 5624**
"*Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole".*

22. **D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965**
"Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici".

23. **D.d.s. 13 maggio 2016 n. 4212**
"Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi".

24. **D.d.u.o. 1 dicembre 2016 n. 12779**
"Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»".

25. **D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6030**
"Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'Emissioni in atmosfera' ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 ("CLP") e successive modificazioni e integrazioni".

26. **D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7570**
"Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

27. **D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**
"Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

28. **D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/982**
"Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale".

29. **D.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/983**
"Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera".

30. **D.g.r. 18 novembre 2019 – n. XI/2481**
"*Disposizione per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale – Utilizzo applicativo* «AUA POINT» e avvio fase sperimentale".

31. **D.d.s. 28 novembre 2019 – n. 17322**
"*Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 – n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»".*

Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1*)*

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);

2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;

3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
   - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
   - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
   - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
   - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
   - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità;
   - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

   Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;

10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;

12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;

13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;

14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;

15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;

16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;

17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
    - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
    - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
    - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;

22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;

23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
    - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
    - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;

31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;

33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);

34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;

37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;

44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;

45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;

46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** "Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE";
13. **D.m. 120/2014** "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali";
14. **D.lgs. 81/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Registri e formulari e sistema di tranciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997";
16. **D.m. 145/1998** "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997";
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** "Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998";
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";
22. **Circolare 1680/2010** "Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti";

Carta

23. **UNI-EN 643** "Lista delle qualità normate europee di carta da macero";

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
26. **D.lgs. 52/2007** "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** "Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici";
28. **D.g.r. 10222/2009** "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";

29. **Regolamento (UE) 333/2011** "Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
30. **Regolamento (UE) 715/2013** "Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
32. **D.lgs. 151/2005** "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
33. **Legge 549/1993** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** "Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ";
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante "Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006".

Amianto

37. **L.r. 17/2003** "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto";

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno";

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
40. **D.g.r. 12764/2003** "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost";
41. **D.g.r. 3018/2013** "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
43. **D.m. 27 settembre 2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
44. **D.g.r. 2461/2014** "Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche".

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
46. **D.g.r. 2031/2014** "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** "Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205";

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** "Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127";
49. **D.g.r. 3596/2012** "Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti";

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati";

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".

Plastica

54. **UNIPlast 10667** "Lista delle qualità normate di plastica";

Rifiuti sanitari

55. D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179";

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

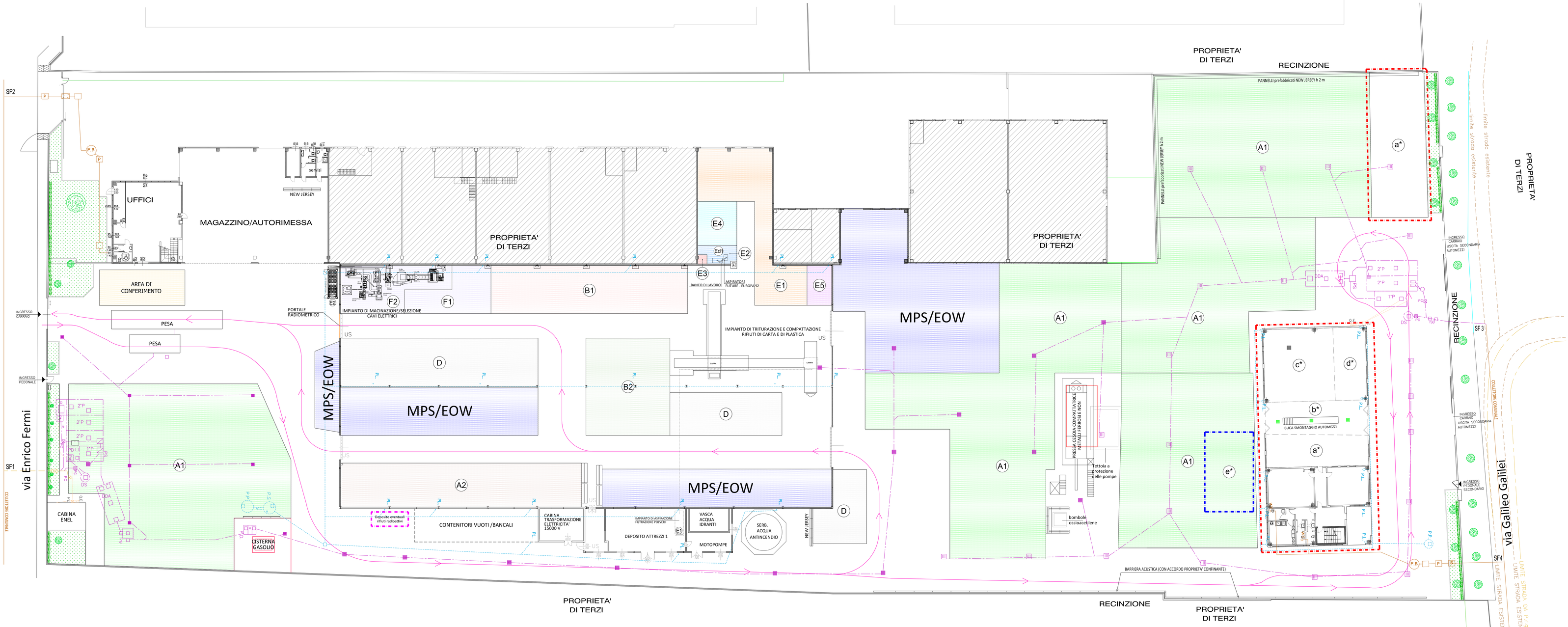

LEGENDA RETE FOGNARIA

■	CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI DEL CORTILE	------	ACQUE METEORICHE COPERTURA
P.D.	POZZO DESOLEATORE A TRIPLA CAMERA	------	ACQUE PLUVIALI CORTILE
PS	POZZETTO DI SEPARAZIONE 1° PIOGGIA e 2° PIOGGIA	------	ACQUE NERE
PC	POZZETTO DI CAMPIONATURA	PL	PLUVIALE
PM	POZZETTO CON MISURATORE DI PORTATA	F.B.	FOSSA BIOLOGICA
□	POZZETTO D'ISPEZIONE		POZZETTO DI ISPEZIONE CON SIFONE
PG	POZZETTO CON GRIGLIA	P	POZZETTO DI PRELIEVO
DS / 1°P / 2°P	DISSABBIATORE E DISOLEATORE	P.P.	POZZO PERDENTE PER LA PALAZZINA UFFICI
	VASCA DI LAMINAZIONE DI SECONDA PIOGGIA	PE	POZZETTO ELETTRICO
P	VASCA CON ALLOGGIAMENTO POMPE	Q.E.	QUADRO ELETTRICO CON MISURATORI DI PORTATA
P.P.	POZZO PERDENTE H 400 DIAM. 200		LINEA ELETTRICA
P.S.	POZZO SEPARATORE	SF n.	SCARICO FINALE
DOA	DISSABBIATORE, DISOLEATORE ADDIZIONALE	■	CADITOIA SVERSAMENTI ACCIDENTALI
DS	DISSABBIATORE A COALESCENZA		

RIEPILOGO QUANTITATIVI RIFIUTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITA' MASSIMA (ton/giorno)	QUANTITA' MASSIMA (ton/anno)
Trattamento (R3, R4, R12) di rifiuti non pericolosi	350 ton.	100.000 ton.

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MPS/EOW

	SUPERFICE (mq)	VOLUME (mc)	PESO (ton)
MPS/EoW	1.603	4.810	7.215

LEGENDA AREA C

a*: settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento sup: 300 mq
b*: settore per il trattamento del veicolo fuori uso sup: 80 mq
c*: settore di deposito parti di ricambio sup: 135 mq
d*: settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sup: 60 mq
e*: settore di deposito dei veicoli trattati 100 mq

LEGENDA SIMBOLOGIA:

PIANTUMAZIONE DI 7 ALBERI interni
PIANTUMAZIONE DI 14 ALBERI esterni (proposta)
(essenza autoctona di media dimensione)

SIEPE

E1 PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA - TRITURAZIONE E COMPATTAZIONE RIFIUTI DI CARTA E PLASTICA

E2 PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA - IMPIANTO DI MACINAZIONE/SELEZIONE CAVI ELETTRICI

Ed1 PUNTO DI EMISSIONE DIFFUSA - ASPIRATORE PRESSO AREA DI MESSA IN SICUREZZA E SMONTAGGIO RAEE

AREA	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	m²	m³	ton	EER
AREA DI CONFERIMENTO	Area di ricezione e controllo visivo dei rifiuti in ingresso	---	80	---	---	TUTTI I EER NON PERICOLOSI AUTORIZZATI
AREA A1	Conferimento, messa in riserva e trattamento dei rifiuti metallici NP in entrata mediante cernita e presso cesolatura - rifiuti NP - Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica - rifiuti NP	R3, R4, R12, R13	3.954	10.805	17.200	010101 010408 010409 010410 010413 020110 020401 030101 030105 030301 030307 030308 030399 040102 040209 040215 040221 040222 050117 060316 070213 070299 080318 100210 100299 100302 100809 100811 100903 100906 100908 100912 101003 101006 101008 101012 101103 101112 101206 101208 101304 101311 101314 110203 110206 110501 110502 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160104 160106 160108 160112 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170508 170604 170802 170904 190102 190118 190904 190905 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200140 200201 200202 200307
AREA A2	Stoccaggio dei rifiuti NP in uscita	R13	280	1.150	1.850	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
AREA B1	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica - rifiuti NP	R3, R12, R13	250,5	1.200	1.250	010101 010408 010409 010410 010413 020401 030101 030105 030301 030307 030308 030399 040102 040209 040215 040221 040222 050117 070213 070299 100906 100908 101006 101008 101103 101112 101208 101304 101311 101314 120101 120102 120103 120104 120105 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160119 160120 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170504 170508 170604 170802 170904 190904 190905 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200201 200202 200307
AREA B2	Conferimento, messa in riserva e trattamento mediante cernita/selezione manuale e meccanica e riduzione volumetrica di carta/plastica - rifiuti NP	R3, R12, R13	215	645	645	010101 010408 010409 010410 010413 020401 030101 030105 030301 030307 030308 030399 040102 040209 040215 040221 040222 050117 070213 070299 100906 100908 101006 101008 101103 101112 101208 101304 101311 101314 120105 120117 120121 120199 150101 150102 150103 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160119 160120 161102 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170504 170508 170604 170802 170904 190904 190905 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200201 200202 200307
AREA C	Messa in riserva e smontaggio di carcasse di automezzi	R13	675	---	---	160104* 160106 160122
AREA D	Messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti NP in uscita decadenti dalle attività di lavorazione	R13, D15	465	1.395	1.395	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212
AREA E1	Messa in riserva RAEE NP in ingresso	R13	190	378	378	090110 090112 160214 200136
AREA E2	Messa in sicurezza e smontaggio RAEE NP	R12	16,50	---	---	090110 090112 160214 200136
AREA E3	Deposito temporaneo rifiuti NP costituiti da componenti ambientalmente critici	R13	2,25	2	2	080318 160216 160604 160605
AREA E4	Messa in riserva rifiuti NP costituiti da componenti recuperabili	R13	45,5	90	90	160216 191202 191203 191204 191205 191207
AREA E5	Messa in riserva RAEE NP, bonificati e disassemblati, in uscita/destinati a trattamento	R13	26	75	75	090110 090112 160214
AREA F1	Conferimento, messa in riserva rifiuti NP in ingresso (cavi elettrici)	R13	79,8	30	10	160216 170411
AREA F2	Trattamento rifiuti NP (cavi elettrici)	R12	111,5	---	---	160216 170411
		TOTALE		15.770	22.895	

ING. PAOLO INTRA
VIA GUIDO PAGLIA 4 - 24040 CALVENZANO (BG)
tel. 347/1475645 - e-mail: paolo.intra@studioingintra.it

COMMITTENTE:
M.P.S MARESCA S.R.L
Via E. Fermi 23/25 20060 Gessate (MI)

OGGETTO:
RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO

SCALA 1:250

TAVOLA N. 2

DATA: 15/02/2020
REV1: 08/06/2020
REV2: 05/01/2022
REV3: 15/06/2022
REV4:
REV5:
REV6:
REV7:
REV8:

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BERGAMO
INTRA PAOLO
SEZIONE A
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE